



BANCA POPOLARE DI MILANO

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2011-2013 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

siete chiamati a procedere in sede assembleare alla nomina del Consiglio di Sorveglianza della Banca per gli esercizi 2011-2013 e alla determinazione del relativo compenso.

In proposito, si fa presente che le suddette deliberazioni assembleari, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

La deliberazione di nomina del Consiglio di Sorveglianza e le deliberazioni inerenti e conseguenti, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto, e subordinatamente alla condizione dell'approvazione stessa.

Ciò premesso, vengono di seguito riportate le principali disposizioni statutarie afferenti la composizione e la procedura per la nomina del Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme contenute nell'approvando Statuto.

Composizione del Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea dei Soci è chiamata a nominare un Consiglio di Sorveglianza composto da diciassette componenti, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti dai Soci, in unico turno, con il meccanismo di voto di lista sotto descritto.

Ai sensi dell'adottando Statuto – che conferma quanto già previsto nel vigente testo statutario - l'Assemblea dei Soci nomina con voto palese e a maggioranza relativa, anche in eccesso al suddetto numero di diciassette, due Consiglieri tratti dalla lista che

la Banca ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio (fermo restando che il mancato accoglimento della domanda costituisce causa di decadenza del Consigliere).

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Banca, nonché gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Banca e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso tutti i componenti - salvo per i due Consiglieri nominati per far fronte agli impegni assunti con Fondazione CRAL e CIC - devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, ovvero purché siano stati insigniti di alte

onorificenze dello Stato e, questi ultimi, abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dall'esercizio delle suddette attività professionali.

In ogni caso:

(a) almeno cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(b) almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In proposito si fa presente che i requisiti di cui alle suddette lettere (a) e (b) possono cumularsi nella stessa persona.

Presentazione e composizione delle liste di candidati

Salvo quanto sopra specificato per i due Consiglieri da nominare per far fronte agli impegni assunti con Fondazione CRAL e CIC, l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza mediante schede, sulla base di liste di candidati nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

A pena di inammissibilità della lista, in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista stessa dovrà contenere almeno n. 5 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 3 candidati iscritti al Registro dei Revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo; in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre,

la lista deve contenere almeno n. 2 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 1 candidato iscritto al Registro dei Revisori contabili che abbia esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto sopra stabilito sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui sopra in tema di numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina nonché del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Modalità di nomina del Consiglio di Sorveglianza

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:

nel caso in cui più liste validamente presentate abbiano ottenuto voti in sede assembleare:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;
- i restanti Consiglieri (esclusi i due da eleggere per far fronte agli impegni assunti con Fondazione CRAL e CIC e fermo restando quanto stabilito per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei due Consiglieri eletti per far fronte agli impegni assunti con Fondazione CRAL e CIC, e di quelli tratti dalla lista eventualmente presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà a escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto illustrato più avanti;
- alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista sia stata validamente presentata e abbia ottenuto voti, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Nel caso in cui vengano validamente presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale alla data dell'assemblea – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale alla data dell'assemblea – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette Consiglieri in applicazione delle regole sopra esposte, i Consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza. Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri nemmeno con tali modalità, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici Consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati per far fronte agli impegni assunti con la Fondazione CRAL e il CIC) e che sia rispettata la composizione in termini di numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina nonché del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza

indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Compensi componenti il Consiglio di Sorveglianza

I compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Sorveglianza sono stabiliti dall'Assemblea.

Ai sensi dell'adottando Statuto, l'Assemblea stabilisce anche l'importo complessivo degli ulteriori compensi che il Consiglio di Sorveglianza potrà assegnare ai propri componenti investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto.

Milano, 4 ottobre 2011

Il Consiglio di Amministrazione